CONSIGLIO DI STATO

Sezione V, sentenza 6 luglio 2012, n. 3960.

L'accertamento sull'attitudine dell'infermità fisica da cui è affetto l'elettore ad impedire l'autonoma manifestazione del voto è rimessa agli organi dell'unità sanitaria locale competente per territorio e al funzionario medico da essa incaricato, la cui valutazione è insuscettibile di essere sindacata in sede di legittimità, ove non sia stata contestata con querela di falso.

Omissis.
Invero, ai sensi dell'art. 41, comma 8, del d.P.R. n. 570 del 1960, dopo la modifica apportata dall'art. 9 della L. 26 agosto 1991, n. 199, l'accertamento sull'attitudine dell'infermità fisica da cui è affetto l'elettore ad impedire l'autonoma manifestazione del voto è rimessa agli organi dell'unità sanitaria locale competente per territorio ed al funzionario medico da essa incaricato.
Omissis.
Tale valutazione è, peraltro, insuscettibile di essere sindacata in sede di legittimità, ove non sia stata contestata con querela di falso (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 3 febbraio 2006, n. 459; 5 luglio 2005, n. 3716).
Nel caso, in mancanza di specifiche contestazioni in sede di votazione e di mancanza di elementi idonei a smentire quanto attestato dai certificati medici, il presidente del seggio non era tenuto a espletare alcun accertamento, ma ad acquisire il certificato medico attestante la necessità del voto assistito.
Omissis.